

## STATUTO dell'AZIENDA SPECIALE " EX.IT"

### Art. 1

(Denominazione, Sede e Finalità)

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata - in seguito denominata Camera di Commercio -, ai sensi dell'art.32 del R.D. 20.09.1934, n.2011, un'Azienda Speciale denominata: "EX.IT".

L' Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa, presso la Camera di Commercio, in Via T. Lauri, 7 - Macerata.

Nell'ambito delle iniziative e delle azioni di sviluppo già istituzionalmente di competenza della Camera di Commercio e da questa gestite e finanziate in regime di autonomia funzionale, l'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro, con particolare riferimento alla promozione della conoscenza, alla valorizzazione ed al sostegno alla commercializzazione delle produzioni di norma locali delle piccole e medie imprese, sia in Italia che all'estero.

Alla Azienda Speciale possono aderire ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, anche Enti, Associazioni o Società, sia di natura pubblica che privata, che ne condividano i fini e che si impegnino a versare le quote contributive prefissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

### Art. 2

(Scopi)

Nell'ambito delle finalità previste, l'Azienda può perseguire i seguenti scopi:

1. organizzare e partecipare ad esposizioni, fiere e missioni commerciali e manifestazioni varie per lo sviluppo delle relazioni e degli scambi effettuate sia all'estero che all'interno, di norma a carattere internazionale riconosciuto dal relativo calendario ufficiale;
2. realizzare iniziative dirette all'interno ed all'estero per la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni di norma locali, compresa la realizzazione di uffici all'estero e la costituzione o l'assunzione di partecipazioni di società all'estero<sup>5</sup>;
3. fornire servizi reali alle imprese ed ai loro Consorzi per la realizzazione delle finalità di cui sopra;

---

<sup>5</sup> modificato con provvedimento d'urgenza n. 15 del 8/05/2006, ratificato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 106 del 9/05/2006

4. organizzare convegni, congressi e seminari sull'economia locale, attinenti agli scopi di cui ai punti 1, 2, 3;
5. assumere ogni altra iniziativa, necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;
6. compiere ogni altra attività affidata dalla Camera di Commercio e rientrante negli scopi dell'Azienda stessa.

1. *valorizzare e promuovere, le eccellenze vitivinicole enologiche, agroalimentari, artigianali del territorio maceratese.*

*Le attività svolte saranno così articolate:*

- a) *esposizione delle eccellenze enologiche, vitivinicole, agroalimentari ed artigianali del territorio maceratese;*
- b) *organizzazione di eventi per la promozione delle eccellenze enologiche, vitivinicole, agroalimentari ed artigianali del territorio maceratese;*
- c) *studi ed indagini sul settore enologico, vitivinicolo, agroalimentare e dell'artigianato d'eccellenza;*
- d) *formazione ed informazione;*
- e) *editoria: centro di raccolta documentale di testi e riviste di settore; pubblicazione di volumi dedicata alla cultura enoagroalimentare;*
- f) *è esclusa ogni qualsivoglia attività di tipo commerciale e di somministrazione.*

Non rientrano in nessun caso negli scopi dell'Azienda gli interventi di mero sostegno finanziario diretto.

Nell'attuazione delle proprie iniziative l'Azienda Speciale opera nell'osservanza di tutte le direttive previste in materia per le Camere di Commercio, con particolare riferimento ai poteri di coordinamento spettanti al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al Ministero del Commercio con l'Estero, nonché all'Istituto per il Commercio con l'Estero.

Nello svolgimento dei propri compiti statutari, l'Azienda ricerca ogni utile collaborazione con tutte le articolazioni del sistema camerale, con le camere di Commercio Italiane all'Estero e con gli altri enti locali, ispirandosi costantemente al principio di sussidiarietà, anche attiva.

L'Azienda Speciale assume, altresì, come priorità, la razionalizzazione, il potenziamento, la qualificazione ed il coordinamento degli interventi per l'informazione alle imprese,

l'offerta di servizi di assistenza e di supporto alle piccole e medie imprese e loro associazioni e consorzi.

### Art. 3 (Organi)

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente <sup>1</sup>
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

### Art. 4 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Azienda Speciale e da numero cinque (5) componenti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra i propri componenti o tra i componenti del Consiglio della Camera di commercio in rappresentanza dei settori economici più rappresentativi a livello provinciale.<sup>4</sup> ~~tra i componenti del Consiglio Camerale;~~  
~~2. da numero cinque (5) componenti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra esperti o operatori economici di espressione delle categorie più rappresentative a livello provinciale.~~

Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4/08/2011, la Giunta camerale alla quale spetta di nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, individua almeno un terzo dei componenti di genere diverso da quello degli altri. (9)

La carica di consigliere è normalmente gratuita. Può essere attribuito -su delibera del Consiglio di Amministrazione- un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, pari a quello previsto per la Giunta camerale nonché il rimborso delle spese sostenute.

Per l'espletamento di particolari e specifici problemi, possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è stabilita in cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento (1)<sup>2</sup>.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione che siano anche componenti della Giunta camerale, la sostituzione in seno a quest'ultimo organo comporta la decadenza da componente del Consiglio.

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione n. 60 del 31/03/2005

<sup>4</sup> Modificato con deliberazione n. 62 del 23/04/2013

<sup>2</sup> Modificato con deliberazione n. 60 della Giunta camerale del 31/03/2005

<sup>2</sup> Modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 141 del 22/07/2004

Il componente decaduto rimane tuttavia in carica fino a che la Giunta non abbia provveduto alla sua sostituzione.

I rappresentanti in Consiglio di Amministrazione delle strutture aderenti, qualora fossero anche componenti nominati dalla Giunta tra gli appartenenti al Consiglio camerale, decadono automaticamente qualora le stesse non versino, nei tempi stabiliti, le quote contributive annuali di cui all'art.1, 2° comma.

#### Art. 5 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento dell'Azienda.

In particolare il Consiglio:

- a) adotta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio per il loro esame ed approvazione;
- b) adotta i regolamenti interni relativi ai rapporti con l'utenza per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione di servizi eventualmente assunti, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale; tutti i regolamenti sia quelli interni per il funzionamento dell'Azienda sia quelli relativi alla gestione dei servizi assunti devono essere approvati sia dalla Giunta camerale che dal vigilante Ministero;
- c) adotta altresì provvedimenti di indirizzo ai fini della migliore operatività dell'Azienda mentre gli ordini di servizio, anche di tipo organizzativo, sono demandati al Direttore dell'Azienda;
- d) delibera i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'azienda;
- e) determina, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, il contingente di personale di cui al successivo articolo 10;
- f) delibera sulle domande di adesione di cui all'art.1, comma 2°, fissando annualmente le relative quote contributive ed i tempi di versamento.

Nell'ambito del Consiglio specifici incarichi anche permanenti possono essere conferiti ai singoli suoi componenti.

#### Art. 6 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno

sette giorni prima della stessa; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche con telegramma o telefax da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno per la 2<sup>a</sup> convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno previsto per la prima.

In 1<sup>a</sup> convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in 2<sup>a</sup> convocazione la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio viene inoltre convocato dal Presidente quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri che devono specificare gli argomenti da trattare.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con voto consultivo il Segretario Generale della Camera di Commercio.

#### Art. 7 (Presidente)

Il Presidente dell'Azienda può essere lo stesso Presidente della Camera di Commercio ovvero persona scelta dalla Giunta della Camera di Commercio tra i componenti il Consiglio camerale.

Il Presidente rappresenta l'Azienda speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità che verranno - se del caso - determinate dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza può decidere su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Detti provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 giorni.

#### Art. 7 bis<sup>3</sup> (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di commercio scelto tra i componenti il Consiglio di amministrazione di cui al punto 1 dell'art. 4 del presente statuto.

Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

---

<sup>3</sup> introdotto con deliberazione n. 60 della Giunta camerale del 31/03/2005

Art. 8<sup>6</sup>  
(Collegio dei Revisori dei Conti)

“Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di cui uno effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero dello sviluppo economico, uno effettivo, nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze, uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 10 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4/08/2011, la Giunta camerale alla quale spetta di nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, individua almeno un terzo dei componenti di genere diverso da quello degli altri. (9)

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, la decorrenza del quinquennio avrà inizio dalla data della deliberazione di Giunta camerale con cui verrà effettuata la ricostituzione del Collegio.

I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell’Azienda ed in particolare:

- a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazione ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all’art. 30 commi 3 e 4 del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005.

Il gettone di presenza ed il compenso dei revisori sono determinati dalla Giunta camerale secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico.”

Art. 9  
(Direttore dell’Azienda)

La funzione di Direttore sarà svolta da persona dotata di specifica capacità e qualificazione professionale in relazione agli scopi statuari.

Il Direttore viene nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta camerale.

Il Direttore dirige gli uffici dell’Azienda, è il capo del personale, esplica le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione ai provvedimenti adottati dagli organi statuari.

---

<sup>6</sup> modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 34 del 24/03/2009

Ai fini della migliore organizzazione del servizio il Direttore può emanare ordini di servizio anche di tipo organizzativo.

#### Art. 10 (Personale)

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari, l'Azienda si avvarrà:

- 1) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato ed indeterminato con il contratto di diritto privato nei limiti, per il personale a tempo indeterminato, di un contingente prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali (inizialmente almeno 3);
- 2) di personale di ruolo camerale, anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti;
- 3) di consulenti per la trattazione di specifici problemi.

Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un equo compenso, tenendo conto dei criteri di carattere generale determinati dalla giunta camerale nei limiti eventualmente stabiliti con apposita direttiva dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura.

Qualora la funzione di Responsabile dell'Ufficio Ragioneria venga svolta da un dipendente camerale al di fuori dell'orario d'ufficio, il compenso va commisurato alle prestazioni che possono essere effettivamente rese, compatibilmente con altri eventuali incarichi svolti oltre le competenze connesse alla qualifica rivestita.

Per le collaborazioni relative ad altri compiti svolti nell'ambito dell'Azienda da dipendenti della Camera di Commercio, ove effettuate al di fuori dell'orario d'ufficio, si ritengono applicabili le stesse direttive di cui sopra.

#### Art.11 (Entrate dell'Azienda)

L'Azienda provvede al proseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- 1) proventi per le prestazioni di servizio;
- 2) contributi degli enti ed organismi aderenti;
- 3) contributi della Camera di Commercio;
- 4) ogni altra entrata legittimamente disposta a favore dell'Azienda stessa.

Art.12  
(Fondo di dotazione)

Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili e dalle attrezzature assegnate in dotazione dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda.

Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

Art.13  
(Bilanci)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun anno, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per poter essere inviati alla Camera di Commercio.

Art.14  
(Servizio di cassa e documenti contabili)

Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di Tesoreria per la Camera di Commercio. I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Direttore e del Responsabile contabile dell'Azienda.

La gestione contabile e finanziaria è soggetta alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 15  
(Estinzione dell'Azienda)

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.

In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, ad esclusione di quelli di lavoro con il personale dipendente direttamente dall'Azienda.

Art. 16  
(Modificazioni dello Statuto)



Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazione della Giunta camerale.

Si attesta che il presente statuto della EX.IT Azienda Speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è stato approvato, nell'ultima stesura tutt'ora vigente, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 131 del 1/10/2013.

Questo documento è composto da n. 8 pagine

Macerata, li 25/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Mario Guadagno)

(9) introdotto con deliberazione n. 131 del 1/10/2013